Gazzetta ufficiale

L 205

delle Comunità europee

25° anno 13 luglio 1982

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 1857/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 1858/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	*Regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole	3
	*Regolamento (CEE) n. 1860/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda l'importo della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l'esercizio contabile 1983, nonché le modalità di pagamento	10
	*Regolamento (CEE) n. 1861/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero.	11
	*Regolamento (CEE) n. 1862/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'appli- cazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	12
	Regolamento (CEE) n. 1863/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1842/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	13
	Regolamento (CEE) n. 1864/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	14

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/82 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

- 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente:

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 9 luglio 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

⁽¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (²) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(4	_	, .	",
 	-		

Numero		(ECO/I
della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-	
1	lato	108,92
10.01 B II	Frumento duro	153,30 (1) (5)
10.02	Segala	58,44 (6)
10.03	Orzo	93,89
10.04	Avena	61,78
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco	1
1	ibrido destinato alla semina	95,91 (²) (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	76,36 (4)
10.07 C	Sorgo	97,48 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	1 "
	segalato	167,91
11.01 B	Farine di segala	97,26
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	251,31
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	
´	tenero	178,64

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

 per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale.

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 9 luglio 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/ 75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

^(*) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (*) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2° term.	3º term.
comune		7	8	· 9	10
0.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
0.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
0.02	Segala	0	0	. 0	0
0.03	Orzo	0	0	0	0
0.04	Avena	0	0	0	0
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,59	2,59	3,64
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0	0	0
0.07 C	Sorgo	0	0	0	0
0.07 D	Altri cereali	0	0	0	. 0
1.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2º term.	3° term.	4º term.
comune		7.	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (²), in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,

considerando che la scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e che, a tale scopo, devono essere adottate modalità di applicazione concernenti le disposizioni in materia del regolamento n. 79/65/CEE;

considerando che le ultime modifiche apportate al regolamento n. 79/65/CEE e l'esperienza acquisita dopo il 1965 richiedono una totale revisione delle disposizioni di applicazione in ordine alla scelta delle aziende contabili e che di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento n. 91/66/CEE della Commissione (3) e sostituirlo con un nuovo regolamento;

considerando che le aziende agricole da osservare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola fanno parte del campo d'osservazione delle indagini di strutture e dei censimenti comunitari o nazionali sulle aziende agricole;

considerando che i dati disponibili per elaborare i piani di selezione corrispondenti all'esercizio contabile 1982 e seguenti e la diversa situazione dell'agricoltura tra i vari Stati membri richiedono l'impiego per questi esercizi di limiti di dimensione economica diversi secondo gli Stati membri, o addirittura secondo determinate circoscrizioni;

considerando che in base all'esperienza il funzionamento della rete d'informazione è agevolato se il numero delle aziende contabili selezionato per circoscrizione può variare entro determinati limiti,

(¹) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65. (²) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.

(3) GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.

sempreché sia rispettato il numero totale di aziende fissato per ogni singolo Stato;

considerando che il piano di selezione deve comportare un minimo di elementi necessari per giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola;

considerando che il piano di selezione va predisposto ad una data precedente l'inizio dell'esercizio contabile corrispondente, di modo che le autorità competenti possano approvarlo prima di essere utilizzato per la selezione delle aziende contabili;

considerando che la relazione concernente l'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili deve considerare i vari aspetti dell'applicazione del piano stesso, in particolare per individuare le modifiche eventualmente necessarie per i successivi esercizi e che la predetta relazione deve altresì tener conto dell'utilizzazione di determinati dati del piano per la ponderazione dei dati contabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento si intende per azienda agricola un'unità tecnico-economica, quale definita nel quadro delle indagini e dei censimenti agricoli comunitari.

Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è così fissato per l'esercizio contabile 1982 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1º gennaio 1982 e il 1º luglio 1982 — e per gli esercizi seguenti:

- 6 UDE in Belgio e nei Paesi Bassi,
- 4 UDE in Germania, in Francia, nel Lussemburgo, in Danimarca e nel Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord),
- 2 UDE in Irlanda e nell'Irlanda del Nord,
- 1 UDE in Italia e in Grecia.

Articolo 3

Il numero delle aziende contabili per circoscrizione è fissato nell'allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell'allegato I nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

Articolo 4

Il piano di selezione delle aziende contabili deve garantire la rappresentatività dell'insieme delle aziende contabili.

Esso comporta:

- a) gli elementi di base prescelti per la sua elaborazione, cioè:
 - l'indicazione delle fonti statistiche di riferimento.
 - le modalità di stratificazione del campo d'osservazione in conformità della tipologia comunitaria delle aziende, tenuto conto eventualmente di criteri complementari nazionali,
 - le modalità di determinazione della percentuale di selezione adottata per strato,
 - le modalità di selezione delle aziende contabili,
 - le modalità di ulteriore eventuale aggiornamento del piano di selezione,
 - la durata probabile di validità del piano di selezione;
- b) la distribuzione delle aziende del campo d'osservazione classificate secondo la tipologia comunitaria delle aziende (corrispondente almeno agli orientamenti tecnico-economici principali), nonché il numero delle aziende contabili da selezionare corrispondente a ciascuno degli strati.

Articolo 5

Il piano di selezione è trasmesso ai servizi della Commissione non oltre i due mesi prima della data d'inizio del primo esercizio contabile al quale si riferisce.

Gli adattamenti del piano di selezione sono comunicati- ai servizi della Commissione nel medesimo quadro e negli stessi termini previsti per la trasmissione del piano stesso.

Articolo 6

La relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili comporta:

- la distribuzione delle aziende contabili selezionate per classe d'azienda;
- dei commenti sugli scarti verificati tra il piano di selezione e le aziende contabili selezionate, sugli orientamenti da utilizzare per migliorare la selezione dell'esercizio contabile successivo e sulle precauzioni da prendere per ponderare i dati contabili

La relazione di esecuzione è presentata conformemente allo schema che figura nell'allegato II. Detta relazione è trasmessa alla Commissione entro i sei mesi che seguono la data d'inizio dell'esercizio contabile.

Articolo 7

Il regolamento n. 91/66/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

ALLEGATO I

Numero d'aziende contabili per circoscrizione

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizi contabili 1982) e successivi
	GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	_
	Totale Germania	4 500
	FRANCIA	
121	Île-de-France	95
131	Champagne-Ardenne	260
132	Picardie	230
133	Haute-Normandie	145
134	Centre	350
135	Basse-Normandie	215
136	Bourgogne	285
141	Nord — Pas-de-Calais	305
151	Lorraine	215
152	Alsace	160
153	Franche-Comté	200
162	Pays de la Loire	440
163	Bretagne	475
164	Poitou-Charentes	325
182	Aquitaine	425
183	Midi-Pyrénées	430
184	Limousin	195
192	Rhône-Alpes	360
193	Auvergne	320 340
201 203	Languedoc-Roussillon Provence — Alpes — Côte d'Azur	270
203 204	Corse Corse	60
	Totale Francia	6 100

7

		Numero				
Numero	Denominazione		Esercizi	contabili		
d'ordine	delle circoscrizioni	1982	1983	1984	1985 e successivi	
	ITALIA			,		
221	Valle d'Aosta	70				
222	Piemonte	940				
230	Lombardia	950		İ		
241	Trentino	150				
242	Alto Adige	150				
243	Veneto	900				
244	Friuli-Venezia Giulia	250				
250	Liguria	350	l		1	
260	Emilia-Romagna	900				
270	Toscana	900				
281	Marche	450				
282	Umbria	400				
291	Lazio	650			1	
292	Abruzzo	450				
301	Molise	140				
302	Campania	950				
303	Calabria	700				
311	Puglia	800			,	
312	Basilicata	350				
320	Sicilia	950			1	
330	Sardegna	600				
	Totale Italia	12 000	14 000	16 000	18 000	

Numero d'ordine	Denominazione delle circ	oscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizi contabili 1982 e successivi)
340	BELGIO		1 000
350	LUSSEMBURGO		300
360	PAESI BASSI		1 500
370	DANIMARCA		2 000
380	IRLANDA		1 300
	REGNO UNITO		
411	England — North Region		420
412	England — East Region		650
413	England — West Region		430
421	Wales		300
431	Scotland		380
441	Northern Ireland		320
	Т	otale Regno Unito	2 500

			Numero di az	iende contabi	li
Numero	Denominazione	1982 1983 1984 — Nissi 1 510 2 070 2 380 — Nissi 1 120 1 530 1 760 560 770 900 Egaeou — 1 210 1 630 1 860	contabili		
d'ordine	delle circoscrizioni		1985 e successivi		
	GRECIA				
450	Makedonia — Thraki	1 510	2 070	2 380	2 480
460	Ipiros — Peloponnissos — Nissi		}		
	Ioniou	1 120	1 530	1 760	1 840
470	Thessalia	560	770	900	930
480	Sterea Ellas - Nissi Egaeou -			ļ	
	Kriti	1 210	1 630	1 860	1 950
	Totale Grecia	4 400	6 000	6 900	7 200

ALLEGATO II

RAPPORTO D'ESECUZIONE DEL PIANO DI SELEZIONE DELLE AZIENDE CONTABILI

1. Tavola di presentazione della selezione delle aziende contabili

Circoscrizione:

Esercizio contabile: 19 ...

Classe d'azienda (') OTE UDE	Numero d'aziende del campo d'osservazione (²) (≥ UDE)	Numero d'aziende contabili selezionate	Numero d'aziende rappresentate da una azienda contabile
(a)	(b)	(c)	(b) (c)
	:		
otale			

⁽¹) Indicare le classi d'azienda nell'ordine della tipologia comunitaria. Gli orientamenti principali costituiscono la base minima della stratificazione del campo d'osservazione. Le classi d'azienda possono essere raggruppate conformemente al piano di selezione.

2	Comment	٠,
۷.	Committeen	ď

Fatto	a,	il	 19	Comitato Il Preside	
				Il Preside	ente

⁽²⁾ Indicare la data dell'indagine o del censimento che costituisce la base del campo d'osservazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1860/82 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1982

che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda l'importo della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l'esercizio contabile 1983, nonché le modalità di pagamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 184/ 66/CEE della Commissione, del 21 novembre 1966, relativo alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati contabili raccolti al fine della constatazione dei redditi delle aziende agricole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2076/81 (4), prevede una retribuzione forfettaria di sessantasette ECU per scheda aziendale debitamente compilata e corrispondente all'esercizio 1982;

considerando che l'aumento del livello generale dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale rendono necessaria una revisione di tale importo;

considerando che, per garantire un migliore svolgimento nel tempo delle operazioni finanziarie connesse alla concessione della retribuzione forfettaria, è opportuno modificare le modalità di pagamento, stabilendo un acconto, senza peraltro modificare le condizioni stesse di concessione della retribuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 184/66/CEE è modificato come segue:

- 1. All'articolo 5, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:
 - « 73 ECU per l'esercizio contabile 1983 ».
- 2. All'articolo 5, è aggiunto il comma seguente:
 - *A decorrere dall'esercizio contabile 1983 tale somma è versata in due rate:
 - un acconto, corrispondente al 50 % della somma, all'inizio dell'esercizio contabile in ciascuno Stato membro per il numero di aziende contabili previste dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82;
 - il saldo, il cui importo è calcolato moltiplicando la somma di cui sopra per il numero di schede aziendali debitamente compilate e inviate alla Commissione e detraendone l'acconto, entro i sei mesi successivi alla ricezione delle schede aziendali da parte della Commissione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

⁽¹) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1895/65. (²) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1. (³) GU n. 213 del 20. 11. 1966, pag. 3637/66. (¹) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1861/82 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1982

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (3),

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1789/81 prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/81 (5), prevede, per la determinazione di tale beneficio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,157 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

^(*) GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/82 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio non si applica allo zucchero preferenziale durante le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985; che pertanto, al fine di rendere operante tale paragrafo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2671/81 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1998/78 è modificato come segue:

- 1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino e lettera b), terzo trattino, nonché al paragrafo 5, primo e secondo trattino, il termine « scorte » o secondo il caso « giacenze » è sostituito dai termini « scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ».
- 2. È inserito il seguente articolo 14 bis:

« Articolo 14 bis

Per le campagne di commercializzazione dal 1982/ 1983 al 1984/1985 allorquando uno zucchero, al quale è già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, è acquistato da un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, a tale zucchero acquistato resta applicabile la relazione tra il quantitativo di zucchero comunitario e il quantitativo di zucchero preferenziale che risulta dall'applicazione di detto paragrafo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1842/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala sono state fissate con regolamento (CEE) n. 1842/82 della Commissione dell'8 luglio 1982 (3); che da una verifica è risultato che, a motivo di un errore, l'allegato di tale regolamento non corrisponde a quello presentato per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario modificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1842/82 l'importo « 82,25 » che figura alla voce tariffaria 11.01 A è sostituito dall'importo « 85,25 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1982.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1864/82 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1982

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1856/82 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	34,80 33,76 (¹)

⁽¹⁾ Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (*) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (*) GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42. (*) GU n. L 203 del 10. 7. 1982, pag. 21.

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35 FB 180 LIT 5 050

 \pm 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei ling	ue ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg